



Corso di lezioni di

Diritto tributario

I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Università *Mediterranea*
Corso di laurea in Economia
a.a. 2022-2023

Presupposti

Redditi di lavoro autonomo (art. 53):

Sono tali i redditi “...*che derivano dall’esercizio di arti e professioni*”.

Tratti distintivi del lavoratore autonomo:

- *professionalità*
- *abitualità*



Caratteristiche delle attività

Si tratta di una categoria reddituale residuale rispetto a quella del reddito di impresa; il reddito da lavoro autonomo, infatti, si caratterizza per la prevalenza di rilievo dell'attività del professionista rispetto agli altri fattori produttivi (i.e. all'organizzazione). Ciò non toglie che talune attività, pur dando luogo a reddito di lavoro autonomo, possano richiedere massicci apporti organizzativi e patrimoniali

L'attività deve essere basata sull'*intuitus personae* (qualità personali del professionista)

Le attività svolte non dovranno essere caratterizzate dalla subordinazione altrimenti ricadrebbero nella categoria del lavoro dipendente

Deve trattarsi di attività caratterizzata dalla abitualità ricadendo altrimenti i redditi prodotti nella categoria dei redditi diversi



Organizzazione

L'organizzazione è prevalentemente personale, o comunque basata sull'apporto personale di uno o più professionisti

Il lavoratore autonomo può servirsi di beni strumentali, ma questi restano comunque accessori e secondari rispetto all'attività svolta dal professionista

Se, invece, l'apparato strumentale assume caratteri di preminenza rispetto all'apporto personale, si ha una attività d'impresa



Tipologie

Art. 53, comma 1, Testo Unico:

«Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5»



Tipologie - segue

Art. 53, secondo comma, Testo Unico:

«Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) *i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;*

b) *i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;*

c) *le partecipazioni agli utili di cui alla lettera del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;*

d) *le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;*

e) *le indennità' per la cessazione di rapporti di agenzia.*

f) *i redditi derivanti dall'attività' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349;*

f-bis) *le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari»*



Determinazione

La determinazione del reddito avviene al netto dei costi

Art. 54, primo comma, Testo Unico:

*«Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei **compensi** in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle **spese** sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, [...]*

I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde»



Determinazione - segue

Ai sensi dell'art. 54, comma 1-bis, Testo Unico rilevano anche le plusvalenze (sia quelle da realizzo che quelle c.d. assimilate):

*«Concorrono a formare il reddito le **plusvalenze** dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, se:*

- a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;*
- b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;*
- c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione»*



Determinazione - segue

Ai sensi dell'art. 54, comma 1-bis 1, Testo Unico le eventuali **minusvalenze** sui beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili a condizione che siano realizzate:

a) mediante cessione a titolo oneroso;

b) mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

Sono dunque escluse quelle c.d. assimilate



Determinazione - segue

Art. 54, comma 1-ter, Testo unico:

«Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato»

Art. 54, comma 1-quater, Testo unico:

«Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale»



Determinazione - segue

Il reddito di lavoro autonomo viene determinato secondo il **principio di cassa**, sulla base della manifestazione finanziaria

In questo, si differenzia dal reddito d'impresa, che si basa invece sul **principio di competenza**, cioè sul momento di maturazione dei componenti reddituali, a prescindere dalla manifestazione finanziaria

Il reddito è determinato per differenza tra componenti positivi e negativi



Beni strumentali

Per i beni strumentali all'esercizio dell'arte o della professione è previsto il meccanismo della deduzione di quote annuali di ammortamento

Si tratta di spese **inerenti** l'attività professionale, ed aventi una utilità pluriennale

Le spese per beni di costo non superiore a €516,4 si deducono in unica soluzione



Altre spese

Alcune tipologie di spese sono deducibili, entro certi limiti, sulla base di regole particolari (art. 54):

- Spese per acquisto di beni a destinazione promiscua, in ragione del 50% (comma 3)
- Spese alberghiere e di ristorazione: al 75% (non oltre il 2% dei compensi). Se sostenute direttamente dal committente, non rilevano come reddito di lavoro autonomo (comma 5)
- Spese di rappresentanza (compresi gli oggetti d'arte, antiquariato, etc.): non oltre l'1% dei compensi (comma 5)
- Spese per convegni, in ragione del 50% (comma 5)
- Spese relative a telefoni cellulari, in ragione dell'80% (comma 3 bis)
- Autovetture, motocicli e ciclomotori (art. 164, co. 1): deducibili al 20%, con un massimo di € 18.075,99 per le auto , di € 4.131,65 per i motocicli ed € 2.065,83 per i ciclomotori. Canoni di leasing in proporzione al rapporto tra costo e suddetti limiti. Limiti quantitativi sono previsti anche in caso di noleggio

Ritenute alla fonte

I compensi di lavoro autonomo corrisposti da sostituti d'imposta sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto in ragione del 20%

Se il percettore è non residente, la ritenuta è del 30% ed è operata a titolo di imposta, tranne che la prestazione sia resa all'estero



I regimi forfettari - La c.d. Flat Tax

I possessori di reddito di lavoro autonomo possono optare al ricorrere di determinati requisiti per l'assoggettamento di tale reddito ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali

Nel 2019 è stato introdotto nel nostro ordinamento il c.d. regime forfettario (o flat tax)

L'espressione Flat Tax è tuttavia fuorviante. Riguarda infatti l'applicazione di una aliquota uniforme all'intero reddito mentre il regime forfettario riguarda unicamente i redditi di lavoro autonomo e di impresa



La Flat Tax - segue

Si tratta di un meccanismo forfettizzato di determinazione dell'imponibile che prevede l'applicazione di appositi coefficienti di redditività ai ricavi lordi

All'imponibile determinato forfettariamente si applica poi l'aliquota proporzionale del 15% ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività

L'applicazione della flat tax è limitata ai contribuenti che non eccedano nell'anno di imposta la soglia di 85.000 € di proventi di lavoro autonomo

Oltre tale soglia, si fuoriesce da tale regime e si applicano le regole ordinarie dell'IRPEF



La Flat Tax - segue

Ulteriori vantaggi:

- l'esonero dall'applicazione dell'IVA e degli adempimenti connessi

Svantaggi:

- no detrazioni e deduzioni
- mancato recupero dei costi eventualmente superiori alla soglia di redditività

E' possibile optare per il regime ordinario

